

## COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli  
nella seduta del 24 ottobre 2001.**

Alemanno, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Possa, Prestigiaco, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

*Alla ripresa pomeridiana della seduta.*

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Buttiglione, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tremaglia, Trupia, Urso, Valducci, Valentino, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 23 ottobre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LAVAGNINI: « Disposizioni concernenti la soppressione delle Casse Ufficiali

dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, delle Casse Sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica e del Fondo Previdenza dell'Esercito » (1821);

LAVAGNINI: « Nuove disposizioni in materia di rappresentanza militare » (1822);

FIORONI: « Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati dei sindaci e dei presidenti della provincia » (1823);

BALLAMAN: « Introduzione dell'articolo 532-bis del codice di procedura penale, in materia di spese processuali » (1824);

BALLAMAN: « Modifica all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di trattamento tributario delle associazioni sportive dilettantistiche » (1825);

BALLAMAN: « Modifiche all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale » (1826);

BALLAMAN: « Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale » (1827);

BALLAMAN: « Disposizioni per la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont » (1828);

LUMIA: « Immissione in ruolo dei lavoratori utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato dal Ministero della giustizia ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 242 » (1829);

PAROLO e CAPARINI: « Disposizioni concernenti l'assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. » (1830);

VENDOLA ed altri: « Norme per la protezione dall'inquinamento luminoso ai fini dell'osservazione astronomica del cielo e del risparmio energetico » (1831);

VENDOLA: « Norme per il recupero ad uso abitativo di immobili di proprietà pubblica e privata attraverso cooperative di autorecupero » (1832);

GAZZARA: « Disposizioni in materia di sicurezza stradale » (1833);

COSSA: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente la potestà sanzionatoria degli enti locali » (1834);

COSSA: « Modifiche all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, concernenti l'introduzione di limiti temporali ai vincoli derivanti dalla scelta di obiezione di coscienza al servizio militare di leva » (1835);

PERLINI ed altri: « Modifica all'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, in materia di ripartizione fra i comuni componenti la circoscrizione giudiziaria delle spese per il mantenimento degli uffici giudiziari » (1836).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annunzio di un disegno di legge.**

In data 23 ottobre 2001 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro delle politiche agricole e forestali:*

« Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante

disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano » (1820).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *I Commissione (Affari costituzionali):*

GRILLINI ed altri: « Istituzione della "Giornata della dignità" » (977) *Parere delle Commissioni V e VII;*

CRAXI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti » (1427) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e VIII;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE TURCO ed altri: « Modifiche alla Costituzione in materia di diritti politici degli stranieri residenti in Italia » (1464) *Parere della XI Commissione;*

MELANDRI ed altri: « Modifica all'articolo 14 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di diffusione dei programmi elettorali » (1465).

##### *II Commissione (Giustizia):*

ASCIERTO: « Nuovo ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria » (971) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII e XI.*

*III Commissione (Affari esteri):*

LUMIA ed altri: « Istituzione di una zona contigua al mare territoriale » (913) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VI, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*VI Commissione (Finanze):*

PISTONE: « Disposizioni in materia di deducibilità dal reddito ai fini IRPEF degli oneri relativi alle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria » (858) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

*VII Commissione (Cultura):*

LUMIA: « Disposizioni in materia di equipollenza della laurea in scienze politiche con la laurea in economia e commercio » (915) *Parere delle Commissioni I, II e XI;*

ANGELA NAPOLI: « Disposizioni per l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie » (1042) *Parere delle Commissioni I e V;*

ANGELA NAPOLI: « Norme relative alla composizione e all'elezione degli organi di governo degli atenei » (1363) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

MELANDRI ed altri: « Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica » (1380) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*X Commissione (Attività produttive):*

PAOLA MARIANI: « Istituzione del marchio "made in Italy" » (1250) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII, XI e XIV.*

*XI Commissione (Lavoro):*

VITALI e MARRAS: « Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, concernenti la revisione dei ruoli del personale e la disciplina dei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria » (1642) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e XII.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

GIORDANO ed altri: « Disposizioni in materia di fornitura dei beni e dei servizi di pubblica utilità ai nuclei familiari a basso reddito » (976) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

LABATE ed altri: « Istituzione della professione socio-sanitaria di chinesiologo » (1095) *Parere delle Commissioni I, II, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):*

MAZZUCA: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 » (1638) *Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV.*

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezione di controllo di Trento — con lettera in data 18 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa dalla sezione stessa nell'adunanza dell'11 settembre 2001, in merito all'at-

tività svolta negli anni 1998 e 1999 dall'Ispettorato repressione frodi di San Michele all'Adige.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla II Commissione (Giustizia).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 23 ottobre 2001, a pagina 4, seconda colonna, dalla trentaseiesima riga alla trentottesima riga, in luogo delle parole: « *Parere delle Commissioni I, V, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.* » deve leggersi: « *Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.* ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 624 — CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE  
2001, N. 343, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER  
ASSICURARE IL COORDINAMENTO OPERATIVO DELLE  
STRUTTURE PREPOSTE ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE  
CIVILE (APPROVATO DAL SENATO) (1784)**

**(A.C. 1784 - Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

*(Modificazioni al decreto legislativo  
30 luglio 1999, n. 300).*

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: « e di protezione civile »;

b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: « e quella di protezione civile » e le parole: « e del Capo IV »;

c) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico »;

d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: « , ad eccezione di quelli attribuiti all'agenzia di protezione civile, ai sensi del Capo IV del Titolo V del presente decreto legislativo »;

e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono abrogati;

f) il Capo IV del Titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, intitolato: « Agenzia di protezione civile » è soppresso;

g) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: « Servizio sismico nazionale », sono aggiunte le seguenti: « e del servizio idrografico e mareografico ».

#### ARTICOLO 2.

*(Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303).*

1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:

« 6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione di quelle attribuite al Servizio idrografico e mareografico ed al Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

#### ARTICOLO 3.

*(Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353).*

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole: « dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, »;

b) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le parole: « dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, »;

c) all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole: « l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, »;

d) all'articolo 9, comma 1, sono soppresse le parole: « dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, »;

e) all'articolo 12, comma 5, sono soppresse le parole: « per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa »;

f) all'articolo 12, comma 7, sono soppresse le parole: « dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, ».

#### ARTICOLO 4.

*(Riferimenti al Dipartimento protezione civile).*

1. Tutti i riferimenti alla Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente si intendono effettuati al Dipartimento della protezione civile.

#### ARTICOLO 5.

*(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei

rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali.

3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri operano il Servizio idrografico e mareografico, il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.

4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, altresì, l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali.

5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto, ove necessario, invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

#### ARTICOLO 6.

*(Abrogazioni).*

1. Resta ferma l'abrogazione degli articoli 1, 4, 7 e 8 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

#### ARTICOLO 7.

*(Norma di salvaguardia).*

1. Nelle materie oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ARTICOLO 8.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 1784 - Sezione 2)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

*All'articolo 1, comma 1:*

*all'alinea, dopo le parole: « decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, », sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, »;*

*alla lettera c), dopo le parole: « difesa civile, », sono inserite le seguenti: « politiche di »;*

*alla lettera e), sono soppresse le seguenti parole: « del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, »;*

*alla lettera f), sono soppresse le seguenti parole: « del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, »;*

*è soppressa la lettera g).*

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

« ART. 2. — *(Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303).* — 1. Il

comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:

“6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni”.

2. Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i propri compiti, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ».

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

« ART. 2-bis. — (Disposizioni relative al servizio di leva nelle regioni colpite da calamità naturali). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, primo periodo, e all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano anche ai soggetti interessati al servizio di leva per l'anno 2002. ».

*L'articolo 4 è soppresso.*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, dopo la parola: « delegato, » sono inserite le seguenti: « determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, » e sono aggiunti, in fine, i*

*seguenti periodi: « Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato. »;*

*al comma 3, sono soppresse le parole: « il Servizio idrografico e mareografico, »;*

*dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:*

« 3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, è articolata in sezioni e svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; è presieduta dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composta da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3-ter. Il Comitato operativo della protezione civile, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. È presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, da

un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due rappresentanti designati dalle regioni. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni. I componenti del Comitato rappresentanti dei Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

*3-quater.* La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro da lui delegato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalità organizzative e di funzionamento.»

*al comma 4, dopo le parole:* « di intesa con le regioni e gli enti locali » *sono aggiunte le seguenti:* « nonché l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni »;

*dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:*

« *4-bis.* Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in

sede locale e sulla base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.

*4-ter.* Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f) n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro da lui delegato per l'approvazione del Consiglio dei ministri nonché quelli relativi alle attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro da lui delegato.»;

*al comma 5, ultimo periodo, le parole:* « ove necessario, invita » *sono sostituite dalle seguenti:* « per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita »;

*al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* « Tale subentro è condizionato agli esiti del riscontro contabile e amministrativo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Quando l'esito del riscontro è negativo, il rapporto è estinto senza ulteriori oneri per lo Stato. Ferme restando le attribuzioni rispettivamente stabilite dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti attribuiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'Agenzia di protezione civile sono assegnati al Dipartimento della protezione civile.».

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-bis. — (Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile). —

1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonché per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti decreti, oltre all'istituzione dell'ufficio del Vice Capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti alla specificità delle nuove competenze attribuite al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito un incarico di studio di pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento economico.

2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può prorogare i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ovvero stipularne di nuovi nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui allo stesso comma. È abrogato il comma 1-bis dello stesso articolo 7.

3. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della

protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.

5. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità della gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente decreto, possono essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i contratti già in essere, senza oneri a carico dello Stato.

6. Tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile.

ART. 5-ter. — (Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno).

1. Per consentire una più adeguata organizzazione strumentale, finalizzata all'accrescimento della capacità operativa, anche nel settore della difesa civile, il Ministero dell'interno è autorizzato a varare, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, un piano straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici sede delle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture afferenti alla difesa civile.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 27 miliardi per il 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. 5-quater. — (Modificazioni alla legge 10 agosto 2000, n. 246). — 1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è sostituito dal seguente:

“6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del

fuoco si può provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza.» ».

*Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:*

« ART. 6-bis. — (Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile). — 1. Il Dipartimento della protezione civile predispose entro il 31 gennaio 2002 un quadro analitico dello stato di attuazione degli interventi di protezione civile disposti a decorrere dal 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con oneri a qualunque titolo posti a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine i soggetti destinatari dei finanziamenti trasmettono al Dipartimento, entro il 31 dicembre 2001, i necessari elementi di informazione.

2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro da lui delegato, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere e interventi per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione. I soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione civile, entro il 31 gennaio 2002.

3. Gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a carico del Fondo per la protezione civile, non utilizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versati al Fondo entro trenta giorni decorrenti dal 1° gennaio 2002. ».

*All'articolo 7, comma 1, sono soppresse le parole: « ed integrazioni ».*

*Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:*

« ART. 7-bis. — (Informazioni di pubblica utilità). — 1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza un programma informativo nazionale di pubblica utilità.

2. Il Ministero delle comunicazioni, per assicurare la necessaria operatività al programma di cui al comma 1, provvede ad assegnare al Dipartimento della protezione civile una frequenza radio nazionale in modulazione di frequenza.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici nonché le società operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilità delle necessarie risorse.

4. Al fine di garantire un costante ed efficiente sistema di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile, anche durante situazioni di emergenza, le società di gestione di telefonia mobile sono sempre tenute ad assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la copertura globale della rete di telefonia mobile anche indipendentemente dal gestore, con priorità assoluta nell'impegno della linea. ».

*Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile ».*

### (A.C. 1784 — Sezione 3)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*Identico.*

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

« ART. 2. — (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303). — 1. Il

comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:

“6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni”.

2. *Identico* ».

*Identico*.

All'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella legge 21 novembre 2000, n. 353, e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri. »

*Identico*.

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro » sono inserite le seguenti: « dell'interno »; dopo la parola: « delegato, » sono inserite le seguenti: « determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le finalità di cui al presente comma, è

istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato. »;

al comma 2, dopo le parole: « il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro » sono inserite le seguenti: « dell'interno »;

*identico*;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. *Identico*.

3-ter. *Identico*.

3-quater. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalità organizzative e di funzionamento. »;

al comma 4, dopo le parole: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro » sono inserite le seguenti: « dell'interno »; dopo le parole: « di intesa con le regioni e gli enti locali » sono aggiunte le seguenti: « nonché l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni »;

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. *Identico.*

4-ter. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f) n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro dell'interno da lui delegato per l'approvazione del Consiglio dei ministri nonché quelli relativi alle attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato. »;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro » sono inserite le seguenti: « dell'interno »; all'ultimo periodo, le parole: « ove necessario, invita » sono sostituite dalle seguenti: « per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita »;

*identico.*

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-bis. — (Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile). — 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino interregionali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché ai sensi del

decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure selettive, possono procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

ART. 5-ter. — (Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno). — *Identico.*

ART. 5-quater. — (Modificazioni alla legge 10 agosto 2000, n. 246). — *Identico.*

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile). — 1. *Identico.*

2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro dell'interno da lui delegato, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere e interventi per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione. I soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione civile, entro il 31 gennaio 2002.

3. *Identico.* ».

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

**(A.C. 1784 - Sezione 4)****EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

*(Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).*

*Sopprimerlo.*

1. **1.** Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Marone, Boato, Bressa, Chiti, Vigni.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

1. **2.** Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

1. **3.** Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

1. **4.** Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

1. **5.** Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

1. **6.** Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

1. **7.** Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

**ART. 2.**

*(Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303).*

*Sopprimerlo.*

2. **1.** Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Marone, Boato, Bressa, Chiti, Vigni.

*Sopprimere il comma 1.*

2. **2.** Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e vengono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.*

2. **3.** La Commissione.

**(Approvato)**

**ART. 2-bis.**

*(Disposizioni relative al servizio di leva nelle regioni colpite da calamità naturali).*

*Sopprimerlo.*

- 2-**bis.** **1.** Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Marone, Boato, Bressa, Chiti, Vigni.

**(Approvato)**